

Trasformazione delle società cooperative in associazioni o fondazioni

operativa modifichi il proprio statuto, sopprimendo le clausole mutualistiche richiamate dall'articolo 14 del D.P.R. n.601 del 1973, ovvero sia accertata la violazione delle stesse con conseguente perdita dei benefici fiscali. Analogo discorso deve farsi con riferimento alla destinazione delle riserve indivisibili sottratte all'imposizione di cui all'articolo 12 della legge n.904 del 1977.

Il citato articolo dispone che "fermo restando quanto disposto nel titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento". Tale norma agevolativa è applicabile a condizione che la società cooperativa abbia inserito nel proprio statuto le clausole previste dall'articolo 26 del D.L.C.P.S. n.1577 del 1947 e, di fatto, le abbia rispettate così come richiesto dall'articolo 14 del D.P.R. n.601 del 1973.

Ne consegue che l'indivisibilità delle riserve assume carattere di vincolo giuridico inderogabile che non potrà essere superato neanche con la successiva tassazione delle stesse.

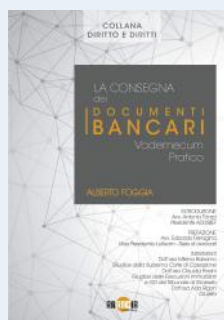
Ed invero la non imponibilità delle riserve indivisibili risponde all'esigenza di incentivare la patrimonializzazione delle cooperative per cui alle stesse non si rende applicabile il regime delle riserve in sospensione d'imposta, vale a dire la possibilità di deliberarne la distribuzione previa tassazione delle medesime.

Per quanto sopra detto tali riserve devono in ogni caso essere devolute, come poste del reddito patrimoniale, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge n.59 del 31 gennaio 1992 da parte della cooperativa interessata alle fattispecie di carattere straordinario analizzate, pena la decadenza dai benefici fiscali.

LETTURE

a cura di Antonio Bevacqua

La consegna dei documenti bancari



Vi segnalo con piacere l'uscita del primo testo della collana **"Diritto e Diritti"** di cui è co-curatore il nostro Avv. **Edoardo Ferragina**, presidente emerito della Sezione calabrese dell'ANTI. Il titolo del volume è **"La consegna dei documenti bancari"** e si tratta di un saggio che si propone di age-

volare quanti si occupano di diritto bancario, scritto dall'avvocato Alberto Foggia, storico delegato ADUSBEF, l'associazione degli utenti dei servizi bancari e finanziari.

"Leggere i testi di **Alberto Foggia**" secondo l'Avv. Ferragina, che ne ha curato la prefazione, "rappresenta sempre un'ottima opportunità per approfondire e comprendere una materia complessa, qual è quella che regola i rapporti fra utenti ed istituti di credito."

"Alberto Foggia ha il dono della sintesi" ci dice Ferragina, "i suoi scritti sono chiari e al contempo completi e riportano alla mente le parole del grande giurista Piero Calamandrei, che ogni avvocato dovrebbe tenere ben presenti: *"Inutile la chiarezza, se il giudice, vinto dalla prolissità, si addormenta. Più accetta la brevità, anche se oscura: quando un avvocato parla poco, il giudice, anche se non capisce quello che dice, capisce che ha ragione."*

Secondo Edoardo Ferragina "Alberto è riuscito nel difficile compito di scrivere un testo che si legge tutto d'un fiato, nel quale ha generosamente riversato la sua notevole esperienza professionale, affrontando un tema che la manualistica tradizionale tende a sottovalutare. Anche una lettura distratta e superficiale di quest'opera testimonia l'originalità dell'approccio, teso a consentire all'utente dei servizi bancari di superare indenne la fase propedeutica all'introduzione del giudizio. Il taglio pratico, la completezza, gli utili riferimenti giurisprudenziali e dottrinali renderanno quest'opera un best seller della sua categoria."

https://www.amazon.it/dp/8894863026/ref=cm_sw_r_wa_ap_i_K7fMDbB9MMJCX